

Cosa prevede per i docenti il disegno di legge approvato dal Senato il 7 ottobre 2025?

Tornando al piano legislativo, una volta approvata, la legge sulla plusdotazione prevede una delega al Governo per l'adozione dei **decreti legislativi attuativi entro dodici mesi** dalla sua entrata in vigore.

Questi decreti dovranno:

- definire le modalità di identificazione degli studenti plusdotati;
- stabilire i criteri per la formazione dei docenti;
- regolare il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico;
- determinare le risorse economiche e le modalità di monitoraggio.

Certamente uno degli elementi più innovativi del disegno di legge è il **piano triennale sperimentale di formazione, rivolto a docenti e dirigenti scolastici**, che saranno al centro di questo cambiamento.

Il **piano di formazione** sarà coordinato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), in collaborazione con il Ministero della Salute. La regia sarà affidata a un **Comitato tecnico-scientifico**, composto da esperti in ambito educativo, psicologico e neuropsichiatrico di entrambi i ministeri, con il compito di definire i criteri, le modalità e i contenuti dei percorsi formativi. Saranno coinvolti anche enti universitari e centri di ricerca.

Potranno essere individuate delle **scuole polo regionali** come sedi per l'erogazione dei corsi e dei laboratori. Avranno un ruolo operativo: ospiteranno i corsi, coordineranno le attività, faciliteranno il dialogo tra docenti e formatori.

Ogni istituzione scolastica potrà aderire volontariamente al piano, ma dovrà individuare un referente APC, che seguirà un percorso obbligatorio.

La formazione, articolata su tre anni, sarà volontaria per le scuole, ma obbligatoria per i **referenti APC** e per il personale coinvolto nei **Piani Didattici Personalizzati (PDP)**.

Ovviamente un docente formato può fare la differenza per il percorso scolastico degli studenti plusdotati, proprio per individuare le loro caratteristiche, personali e di apprendimento, e per attuare una didattica realmente personalizzata, che tenga conto dei principi dell'inclusione.

“Assume, in questo contesto, grande importanza l'adozione di un piano didattico personalizzato che consideri non solo delle esigenze cognitive degli studenti ad alto potenziale, ma anche dei loro bisogni relazionali ed emotivi. In particolare, il PDP dovrà considerare gli interessi e le attitudini di ciascun alunno o studente, in accordo con le famiglie, all'inizio di ogni anno scolastico.

Nel primo anno, il piano prevede una formazione teorica e pratica, con moduli dedicati all'identificazione degli studenti plusdotati, alla personalizzazione della didattica, alla gestione del disagio emotivo e relazionale e all'adozione di strategie di arricchimento e accelerazione. Si parlerà quindi di aspetti emotivi e relazionali, perché i bambini plusdotati sono spesso anche molto sensibili. I docenti saranno formati su come collaborare con le famiglie e con gli specialisti esterni, con gli psicologi e i neuropsichiatri.

Nel secondo e terzo anno, la formazione si concentrerà sull'applicazione in classe delle competenze acquisite, con attività di monitoraggio, tutoraggio e supervisione. Le scuole potranno attivare laboratori didattici, gruppi di studio tra pari, percorsi di mentoring e progetti di ricerca-azione". (C. Naressi, 2025)

È innegabile che questo disegno di legge rappresenta una vera e propria sfida culturale e il piano di formazione dei docenti è il focus di questo cambiamento.

Sarà una sfida perché si permetterà a ragazzi e ragazze che non riescono a integrarsi nel sistema didattico "classico" di ricevere una didattica che rispetta i diversi stili di apprendimento e che si apre anche al digitale come un'opportunità, per alcuni versi più veloce, di ulteriore personalizzazione.

"I bambini con talento dovrebbero poter beneficiare di condizioni adeguate di insegnamento, capaci di sviluppare completamente le loro potenzialità, nel loro interesse e nell'interesse della società. **Nessun paese si può permettere di sprecare dei talenti, poiché sarebbe proprio uno spreco di risorse umane non identificare in tempo delle potenzialità intellettuali o di altra natura, per le quali sono necessari strumenti adeguati.**" (Raccomandazione 1248, Consiglio d'Europa, Strasburgo, 1994)